



## PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021 – 2027

Priorità 1: Sviluppo e consolidamento della competitività e dell'attrattività del sistema ligure, con particolare riferimento a innovazione, digitalizzazione e rafforzamento - cofinanziato dal F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Obiettivo Specifico: 1.1 Sviluppare e rafforzare la capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

Azione 1.1.1: Valorizzazione e supporto alla ricerca, anche in collaborazione con centri di ricerca, università e GI, all'innovazione tecnologica di prodotto e di processo e al trasferimento tecnologico, quale motore dello sviluppo regionale e del rafforzamento della competitività del territorio

### Bando

“Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca che operano in ambito S3 finalizzato all'avanzamento tecnologico delle imprese del territorio”

Decreto n. 9218 del 16/12/2025

## 1. Finalità e obiettivi del bando

In linea con l'Obiettivo Specifico 1.1 "Sviluppare e rafforzare la capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate" e l'Azione 1.1.1 "Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione" del PR FESR Liguria 2021-2027, Regione Liguria intende supportare e rafforzare la capacità di ricerca e innovazione e a promuovere la competitività del sistema produttivo regionale.

Riconoscendo il ruolo cruciale delle Infrastrutture di Ricerca (IR) come motori di sviluppo scientifico, tecnologico ed economico, la misura mira principalmente a sostenere l'ampliamento e il potenziamento della strumentazione e delle attrezzature scientifiche delle IR pubbliche e private del territorio che operano nei settori strategici individuati dalla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3).

L'obiettivo, anche in aderenza agli indirizzi comunitari, è massimizzare la collaborazione tra ricerca e impresa facilitando l'interazione e la creazione di reti di conoscenza e trasferimento tecnologico e garantire un maggiore accesso alle IR da parte delle MPMI. Inoltre, coerentemente con quanto emerso dalla mappatura delle infrastrutture regionali, approvata con Decreto Dirigenziale n.8839 del 3 dicembre 2025, la Liguria presenta un ecosistema di ricerca solido e altamente qualificato; tuttavia, l'analisi dettagliata ha messo in luce alcuni punti deboli rispetto all'interazione con le Imprese e all'impatto sul territorio, in termini di trasferimento tecnologico. Risulta quindi fondamentale, al fine di rendere l'ecosistema delle infrastrutture sempre più aderente alle raccomandazioni comunitarie, sostenere la trasformazione della conoscenza in valore economico per le MPMI nonché potenziare la messa in rete delle diverse tipologie di IR, al fine di superare la frammentazione e massimizzare la competitività sul territorio.

In particolare, Regione intende anche promuovere la realizzazione di progetti di Ricerca e Sviluppo (R&S) congiunti tra il mondo accademico/scientifico e il tessuto imprenditoriale, incentivando l'innovazione aperta e l'orientamento al mercato.

## 2. Definizioni

Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

### **Dal Regolamento (UE) N. 651/2014 ss.m.ii**

«**avvio dei lavori**» la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza la predetta acquisizione, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

«**alle normali condizioni di mercato**» (*arm's length*): una situazione in cui le condizioni relative alle operazioni tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Qualsiasi operazione che risulti da una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria è considerata rispondente al principio delle normali condizioni di mercato

«**collaborazione effettiva**»: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

«**infrastruttura di ricerca**»: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca.

Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)<sup>1</sup>

«**organismo di ricerca e diffusione della conoscenza**»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

***Da Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione- Comunicazione della Commissione- 7388/2022:***

«**progetto di R&S**»: operazione che comprende attività rientranti in una o più categorie di ricerca e sviluppo ai sensi della presente disciplina, finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di R&S può consistere in diversi pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi chiari, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi (compresi i relativi costi previsti), e prestazioni concrete da fornire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi. Quando due o più progetti di R&S non sono nettamente separabili uno dall'altro e in particolare quando non hanno — separatamente — probabilità di successo tecnologico, essi sono considerati un unico progetto.

«**piena titolarità dei diritti**»: il fatto che l'organismo di ricerca, le infrastrutture di ricerca o l'acquirente pubblico godono pienamente dei vantaggi economici derivanti da diritti di proprietà intellettuale di cui mantengono il diritto al pieno godimento, in particolare il diritto di proprietà e il diritto di concedere licenze. Ciò può anche avvenire allorché l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca (o, rispettivamente, l'acquirente pubblico) decidono di stipulare ulteriori contratti relativi a detti diritti, compreso il diritto di cederli in licenza a un partner del progetto di collaborazione (o, rispettivamente, ad imprese);

***Da Centro di competenza sul trasferimento tecnologico-Commissione Europea***

«**trasferimento tecnologico**» (TT): si riferisce al processo di trasmissione dei risultati derivanti dalla ricerca scientifica e tecnologica al mercato e alla società in generale, insieme alle competenze e alle procedure associate, ed è pertanto parte integrante del processo di innovazione tecnologica.

### **3. Soggetti beneficiari**

Possono presentare domanda di contributo i Soggetti Gestori, in forma singola o associata (costituiti in ATS) di Infrastrutture di Ricerca (IR) pubbliche e private localizzate sul territorio regionale.

Ogni singola Infrastruttura di ricerca (IR), a valere sul presente bando, può beneficiare di una sola domanda di contributo.

**I proponenti, ove applicabile, devono possedere**, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- **essere** regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio entro la data di presentazione della domanda;

<sup>1</sup> GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1

- **esercitare** attività di produzione di beni e servizi, come indicato dall'art. 2195 del c.c.;
- **essere in regola** con quanto previsto dall'articolo 1, comma 101 della Legge 213/2023 (Finanziaria 2024), nell'aver stipulato contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile, causati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
- **non trovarsi** in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal d.lgs. n. 14/2019, così come modificato ai sensi del D. Lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- **non presentare** le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2014/651, come modificato in seguito al Regolamento UE n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021, fatte salve le deroghe previste all'art. 1 paragrafo 4 lettera c);
- **non essere destinatarie** di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del medesimo decreto;
- **non essere destinatarie** di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Liguria e che non sono in regola con la restituzione delle somme dovute;
- **non trovarsi** in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ed al Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii

**Nel caso in cui il Soggetto Gestore dell'IR sia un organismo di ricerca (OR)**, come definito all'art 2, lo stesso, per poter presentare domanda, **deve soddisfare tutte le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato UE**. A norma della comunicazione relativa alla nozione di aiuto di Stato, e in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia, il beneficiario deve rispondere alla definizione di impresa, ma tale qualifica non dipende dal suo status giuridico (organismo di diritto pubblico o privato) o dalla sua natura economica (organismo che opera con o senza fine di lucro). L'elemento determinante affinché l'organismo di ricerca sia considerato un'impresa è piuttosto il fatto che svolge un'attività economica, cioè un'attività consistente nell'offrire prodotti e servizi su un dato mercato.<sup>2</sup>

In caso di ATS le stesse **devono**:

- essere già costituite,  
oppure
- perfezionare e comunicare a FI.L.S.E S.p.A. la costituzione entro il termine perentorio di **45** giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione, **pena la revoca del contributo stesso**. Entro tale data dovranno essere –eventualmente- modificati gli atti costitutivi delle ATS già costituite al momento della presentazione della domanda qualora non contenessero gli elementi minimi richiesti.

Per ciascuna ATS deve essere individuato un Soggetto capofila.

---

<sup>2</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 1987, Commissione/Italia, C-118/85, ECLI:EU:C:1987:283, punto 7; sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 1998, Commissione/Italia, C-35/96, ECLI:EU:C:1998:303, punto 36; sentenza della Corte di giustizia del 19 febbraio 2002, Wouters, C-309/99, ECLI:EU:C:2002:98, punto 46

Il Soggetto capofila è l'unico incaricato a rappresentare l'ATS e l'unico autorizzato ad intrattenere rapporti e comunicazioni con FI.L.S.E. durante tutte le fasi del procedimento di presentazione, valutazione, rendicontazione e per l'intera durata delle attività progettuali.

Nel caso di aggregazioni:

- Il mancato possesso anche di un solo requisito da parte di un singolo partner dell'aggregazione stessa determinerà l'inammissibilità della domanda con pregiudizio per l'intero raggruppamento;
- Le aggregazioni, fermo restando i vincoli imposti dal presente bando, possono subire variazioni in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 36//2023 -Nuovo Codice degli Appalti. - Le eventuali variazioni dovranno essere comunicate e saranno valutate da FI.L.S.E. S.p.A. al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per il proseguimento della proposta nonché il rispetto delle previsioni del bando. In assenza di tali condizioni, **il contributo sarà revocato**.

Sono esclusi dai benefici del presente bando:

- i Soggetti attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art.7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n.2021/1058;
- i Soggetti attivi nei settori esclusi di cui all'art.1 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.;
- i Soggetti attivi nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n.2831/2023;
- i Soggetti in situazione di violazione del divieto di pantoufage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m., secondo cui i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

**Le IR per essere ammissibili devono**, al momento della presentazione della domanda, possedere i seguenti requisiti:

- **Rientrare nella definizione di IR**, così come definita all'art. 2;
- **Avere ambiti di ricerca e applicazione tecnologica** coerenti con i settori individuati nella S3 regionale (tecnologie del mare, salute e scienze della vita, sicurezza e qualità della vita nel territorio <https://strategias3.regione.liguria.it/strategia>);
- **Sviluppare progetti di ricerca in ambito S3** con il coinvolgimento diretto **delle imprese del territorio**;
- **Avere un accesso aperto**: possedere una propria politica di gestione delle utenze esterne su base trasparente, non discriminatoria e a condizioni di mercato;
- **Avere un carattere di unicità nella gestione**: le IR devono essere gestite da un soggetto unico, anche quando non fisicamente collocate in uno stesso luogo

**Inoltre, in coerenza con quanto previsto all'art. 26 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. le IR devono altresì rispettare i seguenti requisiti:**

- se l'infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente, sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili;
- il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato;
- l'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio e le imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovraccompensazione è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche.

## 4. Localizzazione

I progetti devono essere realizzati nell'ambito di IR localizzate sul territorio della Regione Liguria. **A tale sede dovranno afferire tutte le spese richieste ad agevolazione.** Qualora all'atto della presentazione della domanda l'IR non sia ancora localizzata sul territorio regionale, l'apertura della stessa dovrà avvenire entro 45gg dal ricevimento del provvedimento di concessione del contributo o, comunque, prima della richiesta di erogazione del contributo, secondo le modalità di cui all'art.13, pena la revoca del contributo stesso.

## 5. Iniziative e ambiti ammissibili

Gli interventi ammissibili sono volti al **potenziamento e ammodernamento di strumentazioni e attrezzature scientifiche per l'IR**, a condizione che siano strettamente **finalizzati a massimizzare a favore delle MPMI il trasferimento tecnologico, la progettazione congiunta e un maggiore accesso alla stessa IR**.

L'**Accesso Aperto (Open Access)**, oltre ad essere una prescrizione della UE, risulta un principio centrale per il sostegno alle IR ed è la chiave per massimizzare l'impatto sul territorio.

**L'ammissibilità dell'intervento è quindi subordinata** alla dimostrazione della sua rilevanza strategica nel garantire un forte valore aggiunto e un impatto significativo sul **tessuto produttivo regionale delle MPMI**.

A tal fine, la proposta progettuale dovrà prevedere, **a pena di inammissibilità**, i seguenti elementi che ne attestino il fabbisogno e la rilevanza industriale da parte del tessuto delle imprese:

1. **Analisi del Fabbisogno Industriale:** una sezione del progetto deve illustrare in dettaglio come le nuove strumentazioni/attrezzature risponderanno a **specifiche esigenze tecnologiche e di ricerca avanzate** dalle imprese.
2. **Manifestazioni di Interesse (Mdi) da parte delle MPMI:** è obbligatorio allegare al progetto le Mdi formali da parte di imprese che operano nel tessuto produttivo di riferimento. Le Mdi devono esplicitare l'interesse dell'azienda ad **utilizzare** le attrezzature oggetto del potenziamento e/o a **collaborare** con L'IR per l'esecuzione di attività di R&S che richiedono l'impiego delle nuove strumentazioni.
3. **Impegno alla Fruibilità:** Il Soggetto proponente dell'IR, in fase di compilazione dell'istanza su bandi on line, si impegnerà a garantire, anche attraverso la sottoscrizione di accordi formali, la **massima fruibilità** delle attrezzature potenziate da parte delle aziende che hanno manifestato interesse e di eventuali nuove imprese.

La stretta correlazione tra investimento proposto e l'effettivo fabbisogno del tessuto imprenditoriale costituisce criterio di valutazione in quanto rappresenta, per il presente bando, l'indicatore diretto della domanda di mercato (*market pull*) e del Ritorno sull'Investimento Pubblico (ROI) atteso.

### I progetti inoltre devono:

- avere durata non superiore a **24 mesi** dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione, **termine non prorogabile**;
- essere avviati **dopo** la presentazione della domanda e non **oltre 45 giorni perentori** dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione, pena la revoca
- avere un **investimento ammissibile agevolabile non inferiore a € 200.000**.

### Non sono ammissibili progetti:

- non riconducibili alle specifiche di cui sopra;
- riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 ed in particolare:
  - a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
  - b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
  - c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
  - d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
  - e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
  - f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
  - g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
    - i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
      - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di tele raffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e tele raffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
      - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE; -
      - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
    - ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
    - iii. gli investimenti in:
      - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a fini pubblici; e
      - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

La data di **inizio progetto coincide** con la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La data di conclusione del progetto coincide con la data dell'ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione.

Non è possibile apportare alcuna variazione al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

## 6. Spese ammissibili

### A. Investimenti materiali

- A.1 Acquisto di macchinari, attrezzature, strumentazione tecnico-scientifica e relativi impianti tecnologici
- A.2 Lavori di adeguamento degli spazi dell'IR, strettamente necessari e direttamente funzionali all'installazione dei beni sopra indicati. Tali lavori **sono ammessi nel limite massimo del 10% del costo totale del progetto di investimento.**

### B. Investimenti immateriali

- B.1 Acquisto di brevetti, licenze e software connessi all'investimento
- B.2 Spese per attività di implementazione relative alla definizione delle specifiche tecniche, alla progettazione, al collaudo, allo sviluppo di software e alla messa a punto dell'IR strettamente connesse e funzionali agli investimenti materiali. Queste spese possono essere sostenute sia

tramite l'acquisto di servizi esterni, sia attraverso l'impiego di personale interno dell'IR proponente, fino a un limite massimo del **10% del costo complessivo** degli investimenti materiali ammessi.

**Si precisa che:**

- L'**ammissibilità** della Categoria di Spese B, 'Investimenti immateriali', richiede la presenza di Spese A, 'Investimenti materiali', ammissibili a contributo. In assenza di tale condizione, **nessuna spesa della Categoria B è ammissibile a contributo**.
- L'agevolazione delle spese di cui al **punto B.2 viene concessa in regime "de minimis"**, ai sensi del Regolamento della Commissione n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023.

Sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo imponibile dei beni, per i quali si richiede l'agevolazione, sia almeno pari a 500,00 Euro.

Sono ammissibili **esclusivamente** le spese riferite a progetti avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Per progetti presentati da un Soggetto singolo, tutti i titoli di spesa dovranno essere intestati al Soggetto stesso. Nel caso di progetti presentati da aggregazioni, nelle forme previste all'art. 3, l'eventuale agevolazione verrà liquidata al Soggetto capofila, che dovrà trasferire ai partner dell'ATS la relativa quota spettante. I titoli di spesa dovranno essere intestati ai singoli partner che ne sosteranno il costo.

Il codice unico di progetto (CUP), verrà **comunicato nel provvedimento di concessione** dell'agevolazione. Tutte le fatture successive all'attribuzione dello stesso, **dovranno riportare il CUP del progetto, pena la non ammissibilità della spesa<sup>3</sup>**.

L'obbligo di cui sopra non si applica alle fatture emesse prima dell'attribuzione del CUP e che, nel rispetto di quanto previsto dal presente bando, possano ritenersi ammissibili. Rimane fermo, in tali casi, che **i beneficiari dovranno comunque garantire** la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato **attraverso bonifico, lettera di quietanza liberatoria del creditore o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà- nei termini e con le responsabilità di cui al DPR 445/2000-del beneficiario**.

L'obbligo di indicazione del CUP non si applica per i fornitori stabiliti al di fuori del territorio italiano **ai sensi del DPR 633/72**. Ai fini della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato, per acquisti effettuati da tali fornitori, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini e con le responsabilità di cui al DPR 445/2000.

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario. L'IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

Non sono ammissibili le spese non puntualmente sopra citate nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di altri aiuti di Stato, ivi inclusi quelli concessi a titolo "de minimis";
- le prestazioni effettuate da titolare, soci, amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali,
- con riferimento ai consorzi, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole

<sup>3</sup> Nel caso di acquisti effettuati tramite distributori on-line di cui al D. Lgs. 70/03, il beneficiario potrà attestare la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini e con le responsabilità di cui al DPR 445/2000

imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese;

- le spese fatturate al Soggetto richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese effettuate e/o fatturate da società, comprese le ditte individuali, nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- per prestazioni tra i partner dello stesso raggruppamento;
- per l'acquisizione di beni usati;
- gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria;
- spese di manutenzione ordinaria degli immobili;
- le spese sostenute per l'adempimento ad obblighi imposti da normative regionali, statali e comunitarie.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione. I conti correnti bancari o postali utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati al Soggetto beneficiario.

## 7. Intensità e forma dell'agevolazione

L'**agevolazione**, di cui al presente bando, è concessa **sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 50% della spesa ammissibile**.

**Il contributo massimo concedibile è pari a €. 400.000.**

L'aiuto in questione rispetta tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato nella GUCE L. 187 del 26 giugno 2014 — articolo 26, e pertanto esente dall'obbligo di notifica all'Unione Europea.

**Limitatamente alle spese B2 di cui all'art.6**, l'agevolazione viene concessa in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento della Commissione n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare il limite massimo di euro 300.000, nell'arco di 3 anni. Con l'entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115 è stato approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii.

Il suddetto decreto, all'articolo 14 comma 6, prevede che a decorrere dal 1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" SIEG avvenga esclusivamente attraverso il suddetto Registro. Tuttavia, ai fini della definizione della perimetrazione dell'impresa unica, a supporto di quanto già rilevabile dal RNA, il Soggetto richiedente dovrà compilare la relativa sezione dedicata al "de minimis" sul sistema "Bandi on line" di cui all'art.9.

## **8. Cumulo**

Le misure a valere sul PR FESR Liguria 2021-2027 **non sono cumulabili** con qualsiasi misura qualificabile come Aiuto di Stato, né con misure che non costituiscono aiuto di stato finanziate con risorse del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Reg. UE n. 241/2021), nel rispetto **del principio di divieto di doppio finanziamento.**

Tuttavia, i titoli di spesa oggetto di agevolazioni pubbliche finanziate da risorse PNRR non costituenti Aiuto di Stato, pur non potendo essere agevolati, potranno essere conteggiati per il raggiungimento dell'eventuale soglia di spesa minima ammissibile richiesta dal presente bando.

Tali spese, comunque, non concorreranno alla determinazione della base di calcolo dell'agevolazione FESR spettante, la quale sarà applicata esclusivamente sulla quota di spesa non coperta dalle predette forme di sostegno.

## **9. Domanda di contributo con presentazione delle proposte**

Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente bando, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet [www.filse.it](http://www.filse.it), oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale o carta nazionale dei servizi (CNS) in corso di validità dal legale rappresentante del Soggetto proponente (formato PDF.p7m.) ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal **2 marzo 2026 al 16 marzo 2026**. I progetti potranno essere presentati **dal 17 marzo 2026 al 30 aprile 2026**.

Si precisa che l'help desk del sistema “Bandi on line” è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).

Le domande di ammissione all'agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra il Soggetto proponente/Soggetto capofila e FI.L.S.E. S.p.A. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

## **10. Documentazione obbligatoria**

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata in tutte le schermate previste dal sistema “bandi on line”, con l'identificazione altresì del titolare effettivo e dovrà essere corredata **obbligatoriamente** dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti soggettivi di ammissibilità in capo al Soggetto proponente e in caso di ATS di ciascun partner e firmata digitalmente dal relativo legale rappresentante;
- copia delle manifestazioni di interesse di cui all'art. 5;

Inoltre, in caso di ATS:

- non ancora costituite: dichiarazione di impegno alla costituzione di ATS;
- già costituite: è necessario allegare atto costitutivo. Qualora nell'atto costitutivo non ci fossero gli elementi minimi richiesti dal format della dichiarazione di impegno sopraindicato, il beneficiario dovrà apportare le modifiche entro e non oltre 45gg perentori dal provvedimento di concessione, pena revoca.

Tutta la documentazione dovrà essere allegata in formato elettronico, dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti e in formato PDF o formato PDF p7m, laddove firmata digitalmente.

## **11. Istruttoria e criteri di valutazione**

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a graduatoria.
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011;
3. Non sono ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria, fatte salve le regolarizzazioni per mero errore materiale;
4. Superata la verifica formale, FI.L.S.E. S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato;
5. Non sono in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/informazioni strutturali sul progetto stesso;
6. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni a far data dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni;
7. In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E. S.p.A., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente al Soggetto proponente/Soggetto capofila dell'aggregazione, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il Soggetto proponente/Soggetto capofila ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto;
8. La comunicazione di cui sopra sospende i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale;
9. Per le domande valutate positivamente nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto;
10. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
11. Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:
  - l'ammissibilità formale della domanda;
  - il merito del progetto proposto a finanziamento.

### **Prima Fase: Valutazione di ammissibilità formale**

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale del progetto corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e l'inammissibilità del progetto.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

- Rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
- Completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscritta da parte di legale rappresentante, ecc...);
- Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, ecc...);
- Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- Coerenza con la strategia, i contenuti e l'obiettivo specifico del Programma Regionale FESR 2021-2027;
- Rispetto delle soglie di costo (minimo e/o massimo) fissate dal bando;
- Coerenza con le priorità della Smart Specialisation Strategy (S3);
- Assenza di interventi di delocalizzazione in conformità all'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità all'articolo 65, comma 1 lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060.
- 

### **Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto**

Le domande, ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alla successiva valutazione di merito. Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto a finanziamento, il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati.

FI.L.S.E, S.p.A. si avvarrà di referee esterni con comprovata esperienza sulle tematiche oggetto dei progetti presentati. I referee avranno il compito di esaminare i progetti ritenuti formalmente ammissibili e rilasciare un parere di merito sugli stessi.

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
<b>Qualità tecnico-economica del progetto</b>	<u>Definizione degli obiettivi:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chiarezza e coerenza nella definizione dell'obiettivo generale e degli obiettivi specifici</li> </ul>	Nulla	0
		Bassa	5
		Media	10
		Alta	<b>20</b>
	<u>Qualità dei contenuti tecnico-scientifici e livello di innovatività e originalità del progetto, che contribuiscono all'avanzamento delle conoscenze, competenze e tecnologie nella filiera di riferimento:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Upgrading tecnologico degli asset dell'IR rispetto allo stato dell'arte e capacità di generare nuova conoscenza</li> <li>Coerenza tra le caratteristiche tecnico-scientifiche del progetto e le esigenze di innovazione, ricerca e sviluppo manifestate dal tessuto produttivo</li> <li>Impatto del progetto nel campo scientifico/ tecnologico di riferimento</li> </ul>	Nulla	0
		Bassa	5
		Media	10
		Alta	<b>20</b>
	<u>Qualifica, idoneità ed esperienza dei soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto anche in relazione a:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>presenza di un modello organizzativo, gestionale e amministrativo ben delineato</li> <li>livello di apertura della/e IR all'utenza esterna e/o livello di servizi ad alto valore aggiunto prestati all'utenza industriale</li> <li>presenza della/e IR nella mappatura approvata con Decreto n.8839 del 3.12.2025</li> </ul>	Nulla	0
		Bassa	5
		Media	10
		Alta	<b>16</b>
	<u>Sostenibilità finanziaria e qualità economico-finanziaria del progetto :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Coerenza dei costi proposti rispetto al progetto presentato</li> <li>Valutazione del ritorno atteso dell'investimento in termini di nuove collaborazioni scientifiche</li> </ul>	Nulla	0
		Bassa	4
		Media	8
		Alta	<b>10</b>
	<u>Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico degli aggregati in relazione al progetto proposto:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Innalzamento del profilo scientifico della/e IR: <ul style="list-style-type: none"> <li>riconoscimento formale a livello nazionale/europeo;</li> <li>aumento capacità attrattiva ricercatori, innalzamento del livello di sviluppo di soluzioni al alto potenziale di TT e/o aumento della capacità brevettuale quale output derivante dalle attività supportate dalla/e IR</li> </ul> </li> </ul>	Nulla	0
		Bassa	4
		Media	8
		Alta	<b>12</b>
	<u>Prospettive di mercato in termini di miglioramento dei processi di produzione e definizione dei nuovi prodotti/servizi derivanti dalla realizzazione del progetto proposto.</u> In particolare verranno valutate: <ul style="list-style-type: none"> <li>le ricadute attese in termini di Trasferimento Tecnologico, - creazione di start up, aumento dell'utenza esterna alla IR;</li> <li>erogazione di servizi alle PMI coerentemente ai fabbisogni emersi in fase di manifestazione di interesse;</li> <li>avvio di progettualità congiunta con le PMI;</li> </ul>	Nulla	0
		Bassa	5
		Media	10
		Alta	<b>20</b>
	<u>Collaborazione con un laboratorio/centro/istituto di ricerca:</u> intesa come progetto presentato in ATS tra più Infrastrutture di ricerca del territorio	NO	0
		SI	<b>2</b>

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito – in ordine ai sopra riportati criteri - conseguano **un punteggio uguale o superiore a 75 punti**.

A parità di punteggio sono applicati i seguenti criteri di premialità che il Soggetto proponente/Soggetto capofila dovrà compilare in fase di presentazione della domanda.

N	CRITERI DI PREMIALITA'	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	GRADUAZIONE	PUNTEGGIO
1	Impatto occupazionale (diretto ed indotto) con particolare riferimento al numero dei ricercatori	Numero di unità assunte entro la fine di realizzazione del progetto a tempo pieno ed indeterminato	1 ULA	1
			ULA > 1	3
2	Numero e ruolo delle PMI coinvolte	Numero di PMI che hanno manifestato interesse	3 PMI	2
			5 PMI	4
3	Rilevanza della componente femminile e giovanile	Soggetto proponente/ tutti i soggetti partner dell'ATS siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, di un Piano di Uguaglianza di Genere conforme alle direttive europee	NO	0
			SI	3
4	Sostenibilità ambientale (in termini, ad esempio, di certificazione ambientale)	Soggetto proponente/ tutti i soggetti partner dell'ATS siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, di certificazione ambientale volontaria (ISO 14001, EMAS, ISO 50001, altro)	NO	0
			SI	2
5	Localizzazione dell'intervento nelle aree comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalle CE con decisione C(2022) 1545 final del 18.03.2022 (Aree 107.3.C)	Soggetto proponente/ tutti i soggetti partner dell'ATS opera/operano, con riferimento alle unità locali dove si realizza l'intervento, nelle aree della Regione Liguria comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla CE con decisione C(2022) 1545 final del 18.03.2022 (Aree 107.3.C)	NO	0
			SI	1
6	Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici	Capacità del progetto di contribuire alla neutralità carbonica e alla lotta del cambiamento climatico	NO	0
			SI	2

A seguito dell'assegnazione dei criteri premiali, in caso di ulteriore parità, sarà anteposto il progetto con maggior investimento ammesso. F.I.L.S.E. S.p.A. potrà richiedere documentazione a supporto della valutazione dei criteri sopra esposti.

Sulla base delle risultanze di cui sopra sarà predisposta la graduatoria comprensiva degli esiti di ammissibilità, dei punteggi attribuiti, della spesa ammessa e del contributo concedibile.

F.I.L.S.E. S.p.A. provvederà alla verifica dei criteri con elementi di valutazione previsionali. In caso di scostamento complessivamente rilevato tra i dati esposti in domanda, che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per il posizionamento in graduatoria e quelli a consuntivo, si procederà alla conseguente riduzione proporzionale dell'agevolazione, tenendo conto dell'incidenza dello scostamento rilevato sul totale del punteggio attribuito al momento della concessione del contributo.

## 12.Variazioni

Non è possibile apportare alcuna variazione al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi (totali o parziali), nelle attività e nei risultati attesi (totali o parziali), pena la revoca dell'agevolazione concessa.

Previa richiesta a FI.L.S.E. S.p.A., potranno essere autorizzate-ferma restando l'impossibilità che il contributo totale del progetto sia aumentato rispetto agli importi indicati nell'ambito del provvedimento di concessione dell'aiuto- eventuali rimodulazioni delle spese che comunque non alterino la coerenza del progetto ammesso.

## 13.Erogazione e Rendicontazione

L'erogazione dell'agevolazione prevista dal presente bando per tutti i beneficiari/partner dell'ATS è subordinata:

- Alla disponibilità della sede della IR sul territorio regionale con gli eventuali titoli abilitativi
- Alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

L'agevolazione, calcolata sulle spese complessivamente ammesse, è erogata secondo le seguenti modalità:

**Anticipazione fino al 95%** dell'agevolazione concessa che potrà essere erogata previa presentazione dell'originale cartaceo di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata dai soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui l'art. 106 del D. Lgs n. 385/1993, a garanzia dell'importo erogato, secondo lo schema che verrà fornito sul sistema "bandi on line", che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo del contributo. Sono esentati dall'obbligo di fideiussione gli Enti pubblici.

### L'anticipo deve:

- essere richiesto entro e non oltre **90gg** dal ricevimento del provvedimento di concessione;
- in caso di ATS può essere richiesto anche solo da alcuni partner, in un'unica soluzione e contestualmente.

**Una quota**, pari al 40% dell'agevolazione concessa al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 40% del progetto ammesso, oppure in caso di avvenuta richiesta di anticipazione la quota a SAL potrà essere richiesta fino al raggiungimento del 95% dell'agevolazione concessa al netto dell'antico già erogato previa presentazione della documentazione a supporto del corrispondente avanzamento della spesa ed inserita nel sistema bandi on line.

**Il saldo** ad ultimazione del progetto, previa presentazione della documentazione richiesta ed inserita nel sistema bandi on line.

La rendicontazione finale dovrà essere prodotta, tramite la piattaforma di bandi on line, entro il termine di **90gg** dalla data ultima concessa per il completamento del progetto approvato (massimo 24 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione, **termine non prorogabile**). La documentazione di spesa rendicontata deve essere integralmente pagata alla data della richiesta di erogazione.

In caso di ATS, la richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata dal Soggetto capofila, in nome e per conto di tutti gli altri partner, allegando la documentazione (di tutti i partner) richiesta dal sistema "Bandi on line". Il contributo sarà erogato al Soggetto capofila, che dovrà successivamente trasferirlo ai partner, sulla

base della spesa sostenuta e rendicontata dagli stessi.

L'erogazione delle quote e del saldo è effettuata entro 70 gg dalla presentazione della relativa domanda.

## 14. Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo al Soggetto beneficiario/ Soggetto capofila dell'ATS di:

- a) avviare il progetto entro 45 giorni dalla data del ricevimento della concessione del contributo: entro tale data –in caso di ATS- dovrà essere altresì perfezionato anche l'atto costitutivo e dovrà essere data comunicazione a FILSE dell'avvenuta costituzione. Entro tale data dovranno essere – eventualmente- modificati gli atti costitutivi delle ATS già costituite al momento della presentazione della domanda qualora non contenessero gli elementi minimi richiesti;
- b) provvedere all'apertura della sede dell'IR sul territorio regionale secondo le disposizioni di cui all'art.4;
- c) rispettare il termine di 90gg dal ricevimento del provvedimento di concessione per la richiesta di anticipo;
- d) chiedere autorizzazione preventiva a FI.L.S.E. S.p.A. per eventuali variazioni sostanziali o modifiche dell'intervento finanziato, purché non alterino le finalità dell'intervento come previsto all'art.12.;
- e) eseguire il progetto entro 24 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, conformemente alla proposta approvata;
- f) produrre la rendicontazione finale di spesa entro 90 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento ammesso ad agevolazione;
- g) fornire a FI.L.S.E. S.p.A., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- h) dare comunicazione a FI.L.S.E. S.p.A. qualora si intenda rinunciare all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
- i) comunicare a FI.L.S.E S.p.A., per l'approvazione, eventuali modifiche dell'atto dell'ATS nei limiti previsti dall'art.3;
- j) mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
- k) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- l) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni acquistati o realizzati per la durata di 5 anni e di 3 anni per le MPMI dalla data di erogazione del contributo, salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe;
- m) rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute, in analogia con quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- n) adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 50 e dall'All. IX del Reg. (UE) 2021/1060 informando in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo alla proposta finanziata nonché ai suoi risultati, che la stessa è stata finanziata nell'ambito del PR FESR Liguria 2021/2027;
- o) i documenti giustificativi di spesa, imputati all'iniziativa ammessa, devono indicare nella descrizione del documento la dicitura: "spesa cofinanziata con risorse del PR FESR Liguria 2021-2027". Ove ciò non fosse possibile, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito, utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sistema bandi online (filseonline.regione.liguria.it);
- p) riportare su tutti i documenti di spesa il CUP, eccetto per i casi previsti all'art.6;

- q) garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;
- r) accettare sia durante l'istruttoria sia durante e dopo la realizzazione del progetto, i controlli che la FI.L.S.E. S.p.A., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata;
- s) garantire il rispetto del divieto di pantouflaghe previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- t) aggiornare, al ricorrere di modifiche, i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo del beneficiario nel rispetto della normativa antiriciclaggio.

## 15. Revoche

La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata da FI.L.S.E. S.p.A. nei casi in cui:

- A) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- B) il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile;
- C) il beneficiario non abbia avviato il progetto e perfezionato (in caso di aggregazione) la costituzione dell'ATS entro 45 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione;
- D) il beneficiario non abbia rispettato i vincoli di aggregazione di cui all'art. 3;
- E) il beneficiario non abbia provveduto, nei tempi previsti dal bando, all'apertura della sede dell'IR sul territorio regionale di cui all'art.4;
- F) il beneficiario non abbia mantenuto i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
- G) il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
- H) la rinuncia da parte del Soggetto beneficiario;
- I) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento;
- J) FI.L.S.E. S.p.A. provvederà alla verifica dei criteri con elementi di valutazione previsionali. In caso di scostamento complessivamente rilevato tra i dati esposti in domanda, che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per il posizionamento in graduatoria e quelli a consuntivo, si procederà alla conseguente riduzione proporzionale dell'agevolazione, tenendo conto dell'incidenza dello scostamento rilevato sul totale del punteggio attribuito al momento della concessione del contributo.

Qualora venga disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, il Soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo revocato gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

Il procedimento di revoca dell'agevolazione concessa si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.

## 16. Controlli e Monitoraggi

I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziarie, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

FI.L.S.E. S.p.A. effettuerà un monitoraggio intermedio e uno finale per verificare nel merito la coerenza delle attività realizzate rispetto a quelle ammesse all'agevolazione nonché il raggiungimento degli obiettivi indicati a progetto.

## **17. Sanzioni**

Laddove all'esito dell'attività di controllo condotta dall'Ente erogatore, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca del contributo assegnato e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa dall'art. 316ter c.p.

## **18. Misure di salvaguardia**

Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, FI.L.S.E. S.p.A. non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi. Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

## **19. Principio del “non arrecare un danno significativo” (Do not significant harm, DNSH)**

Il principio del "non arrecare un danno significativo" si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.

Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell'articolo 9 del Regolamento):

1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
  2. adattamento ai cambiamenti climatici;
  3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
  4. transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
  5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
  6. protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.
- e sono state integrate anche con:
7. energia;
  8. paesaggio e beni culturali;
  9. elettromagnetismo;
  10. rumore;
  11. popolazione e qualità della vita.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o

- indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Regione Liguria nell'ambito del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.

Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale).

**Dall'analisi svolta, le tipologie di interventi dell'Azione 1.1.1. sono state valutate compatibili con il principio DNSH, poiché non si prevede che abbiano un impatto negativo significativo a causa della loro natura.**

## **20. Tutela dei dati personali, anticorruzione e trasparenza**

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata alla presente, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 — Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. (Allegato A) FILSE provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet [www.filse.it](http://www.filse.it) alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

**ALLEGATO A**  
**INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
**(Art. 20 del bando)**

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personalini dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

**TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti [rpd@regione.liguria.it](mailto:rpd@regione.liguria.it); [protocollo@pec.regioneliguria.it](mailto:protocollo@pec.regioneliguria.it); [tel: 010 54851](tel:01054851).

**RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, è la Società FI.L.S.E.. S.p.a., con sede legale in via Peschiera 16 — 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: [filse.filse@pec.it](mailto:filse.filse@pec.it), sito web [www.filse.it](http://www.filse.it).

**INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO**

**Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento**

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con la gestione delle domande di concessione del bando "**Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca che operano in ambito S3 finalizzato all'avanzamento tecnologico delle imprese del territorio.**" nonché di quanto connesso alle attività di erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazioni indicatori economico, qualitativi e quantitativi.

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda sul bando "**Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca che operano in ambito S3 finalizzato all'avanzamento tecnologico delle imprese del territorio.**" Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

**1. Dati Personalini**

Il trattamento dei dati personali, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, fiscali, professionali ed economici è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità:

- ricezione, istruttoria, gestione delle domande nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa.

Nel caso di ammissione all'intervento, i Soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito di FI.L.S.E. S.p.A secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati. In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060.

Regione e FI.L.S.E. S.p.A, inoltre, si impegnano a informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

## **2. Dati Personalii relativi a condanne penali e reati**

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e FI.L.S.E.. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio:

informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

## **3. Natura del Trattamento**

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto contratto. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso al bando sopra descritto.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

## **4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati**

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 s.m.i, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamenti UE 2016/679 e 2021/1060.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati — oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati — nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati — oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati — nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento,

anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

## 5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 — 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- FI.L.S.E. SpA , sede legale Via Peschiera 16 – 16122 Genova, telefono 010 – 8403303 Fax 010 – 542335 posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it,
- Gli incaricati di FI.L.S.E. S.p.A. e dei su elencati Responsabili.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

### Trasferimento dei Dati all'Ester

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscono un livello di protezione adeguato.

## DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

- a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:
  - Finalità del trattamento,
  - Categorie di dati personali trattati,
  - Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
  - Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
  - Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
  - L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
  - L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: [rpd@regione.liguria.it](mailto:rpd@regione.liguria.it); [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it); [settoresvilstrategico@regione.liguria.it](mailto:settoresvilstrategico@regione.liguria.it)

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

#### **Modifiche alla presente informativa**

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

\_\_\_\_\_ (luogo), il \_\_\_\_\_ (data)

\_\_\_\_\_ (Firma dell'interessato)